

Oggetto Rinnovo abbonamento cartaceo al quotidiano La Stampa

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- rinnovare l'abbonamento annuale al quotidiano "La Stampa" edito da Editrice La Stampa S.p.A. 'in edicola', nella versione "Carta quotidiana", per n. 5 giorni alla settimana;
- impegnare a favore di Editrice La Stampa S.p.A, Via Lugaro, 15 - 10126 Torino – P.I. 00486620016 la somma di € 286,00 IVA assolta dall'editore ai sensi art. 74 DPR 633/72, per il finanziamento della spesa relativa alla fornitura di cui sopra.

Motivazione

L'abbonamento al quotidiano la "La Stampa" n. 1120237 sottoscritto dall'Agenzia avrà scadenza il 06/02/2015.

L'abbonamento si chiama "Carta quotidiana" in quanto è stata fornita agli abbonati una carta che permette di ritirare la copia del quotidiano in abbonamento in qualsiasi punto vendita che aderisca all'iniziativa. I punti vendita dove è possibile utilizzare la carta sono aggiornati periodicamente sul sito della Stampa.

Il costo dell'abbonamento per n. 5 giorni alla settimana è di € 286,00, come indicato sul sito web dell'Editrice La Stampa nella sezione 'Abbonamenti'.

Il nuovo abbonamento, inoltre, fruisce della formula 'Tutto compreso' in virtù della quale nel costo dell'abbonamento alla "Carta quotidiana" è inclusa La Stampa in digitale.

Considerato che il quotidiano si è rivelato un utile strumento per l'ampliamento e la diversificazione della rassegna stampa dell'Agenzia, si ritiene di impegnare la somma di € 286,00 al fine di poter rinnovare l'abbonamento per un ulteriore anno.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015, trova applicazione l'art.163 comma 3² del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno. ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo. Per l'anno in corso, il Ministero dell'Interno con decreto del 24 dicembre 2014, ha individuato il 31/03/2015 quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correnti e non essendo frazionabile il pagamento dell'importo, si ritiene di poter procedere al relativo impegno di spesa per l'anno 2015 come di seguito specificato in applicazione..

Applicazione

La somma di € 286,00 impegnata con il presente provvedimento è applicata al codice intervento n. 1050102 del Bilancio 2015, corrispondente al codice intervento n. 1050102 del Bilancio 2014³, (cap. 520/0) “Acquisto di beni di consumo”.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4D13066D7.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁴.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94⁵, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente dell'Agenzia⁶

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e 11 nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia⁷

Il contratto sarà stipulato tramite invio della lettera d'ordine.

La spesa sarà liquidata a seguito ricevimento documento contabile.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁸.

* * *

La Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al

fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia) secondo un meccanismo detto dello split payment.

Le disposizioni di cui all'art. 17-ter DPR 633/1972 si applicano a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, con le sole eccezioni previste dalle disposizioni stesse e precisamente: operazioni per le quali il soggetto destinatario riveste lo status di debitore dell'Iva in base alle disposizioni in materia, compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

L'art. 74 comma 1 lett c) DPR 633/1972 prevede per la cessione di prodotti editoriali l'assoggettamento ad un regime semplificato di imposizione e riscossione dell'Iva (c.d. "monofase") che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nei Titoli I e II del medesimo Decreto.

In base al regime speciale, l'Iva è determinata in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito - di una certa percentuale - a titolo della forfettizzazione delle resa, ed è assolta dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.

In assenza di una specifica previsione normativa, si valuta opportuno ritenere, in applicazione di criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità dell'azione amministrativa, che siano comunque escluse dallo split payment le operazioni alle quali il meccanismo non può concretamente applicarsi, ossia le operazioni per le quali non è prevista, per effetto di regimi d'imposta speciali, la distinta indicazione dell'Iva nella fattura, come, per esempio, le cessioni di prodotti editoriali in regime monofase⁹.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 04 febbraio 2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 04 febbraio 2015	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21

dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

³ Il bilancio di previsione 2014 - bilancio pluriennale 2014 – 2016 è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione 8/2013 del 20/12/2013.

⁴ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

⁵ "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

⁶ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁷ Il Regolamento è stato approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006; in particolare all'art.3 lett. a.1) il regolamento ammette il ricorso alle procedure alle spese in economia "per l'acquisto o abbonamento di libri, riviste, giornali, periodici ..."; all'art.7 comma 3 lett a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto quando l'importo non superi € 10.000,00 iva esclusa.

⁸ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.

⁹ In tal senso si veda il contenuto dell'articolo "Destinatari, irrilevante lo status di chi acquista i beni o i servizi" pubblicato nelle News della "Gazzetta degli Enti Locali- L'aggiornamento on line per i professionisti della p.a. locale" (Maggioli Editore) nella Sezione "Speciali – Legge di Stabilità 2015" reperibile alla pagina internet <http://www.lagazzettadeglientilocali.it/pf/testo-news/42675/Destinatari-irrilevante-lo-status-di-chi-acquista-i-beni-o-i-servizi> . L'articolo riporta come fonte Itali Oggi Sette.